

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Art.194)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 194 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio* [\(740\)](#) [\(742\)](#)

1. Con deliberazione consiliare di cui all'[articolo 193](#), comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'[articolo 114](#) ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 191](#), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. [\(743\)](#)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'[articolo 193](#), comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli [articoli 202](#) e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. [\(741\)](#) [\(744\)](#)

[\(740\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(741\)](#) Comma così modificato dall' [art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(742\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 37, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

[\(743\)](#) Vedi, anche, il [comma 4 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come modificato dal [comma 26 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#).

[\(744\)](#) Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'[art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).